



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il
finanziamento delle funzioni"

Palermo, 31 DIC. 2019

Prot. n. 19640

CIRCOLARE N° 16 /2019

OGGETTO: *Modalità operative per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 158 del D. Lgs. n.267/2000, dei contributi straordinari erogati dall'Amministrazione regionale.*

All.: n. 1

- *Ai Sindaci dei Comuni*
- *Ai Sindaci delle Città metropolitane*
- *Ai Commissari straordinari dei Comuni e dei Liberi consorzi comunali*
- *Ai Presidenti delle Unioni dei Comuni*
- *Ai Segretari degli enti locali della Regione siciliana*

e, p.c.

All'Assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica

Alla Corte dei Conti

- Sezione di controllo per la Regione Sicilia

All'ANCI Sicilia

All'ASACEL

All'ASAEL

Alla Lega delle Autonomie

LORO SEDI

Premessa

Con la presente circolare si intende fornire alcune indicazioni per una corretta ed uniforme attuazione da parte degli Enti locali della disposizione recata dall'art. 158 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), rubricato "**Rendiconto dei contributi straordinari**" e che, testualmente, recita:

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

Per i fini che qui interessano, si procederà a:

- a) inquadrare in senso giuridico e contabile la tipologia di intervento finanziario in favore degli enti locali, qualificato quale "contributo straordinario assegnato da un'amministrazione pubblica";
- b) richiamare i contenuti dell'art. 158 del T.U.E.L., per individuare le corrette modalità di rendicontazione dei contributi straordinari da parte degli Enti locali beneficiari;
- c) fornire un *fac-simile* di rendiconto per uniformare la predisposizione del rendiconto e semplificarne la successiva verifica;
- d) precisare gli adempimenti che devono essere posti in essere in sede di riscontro del rendiconto presentato dagli Enti locali beneficiari.

A. Nozione di contributo straordinario assegnato ad un ente locale da una pubblica amministrazione

Il vigente ordinamento regionale prevede una molteplicità di interventi in favore degli enti locali che possono distinguersi nelle seguenti due macro aree:

- **trasferimenti ordinari**, nell'ambito dei quali sono previste delle quote vincolate a specifiche finalità (es. riserva destinata al rimborso delle spese di trasporto degli alunni pendolari) o da assegnare agli enti locali che dimostrano di rientrare in determinati parametri (es. riserva destinata ai comuni che, nell'anno precedente, hanno raggiunto la percentuale del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti);
- **contributi straordinari**, ovvero trasferimenti disposti dalla legge in via eccezionale per la realizzazione di specifiche finalità che l'ente locale è tenuto a realizzare al fine di aver diritto alla contribuzione regionale.

Fermo restando che gli enti locali devono rispettare tutti gli obblighi di legge - compreso il rispetto dei vincoli imposti con riferimento alla quota parte dei trasferimenti regionali - la presentazione del rendiconto previsto dall'art. 158 del T.U.E.L. sarà dovuta solo in presenza di intervento finanziario qualificato quale contributo straordinario.

In particolare, non dovrà essere reso il rendiconto *ex art.* 158 del T.U.E.L. nei seguenti casi:

- trasferimento di quote vincolate o destinate per legge nell'ambito dei trasferimenti ordinari, che assumono rilevanza al fine del "riequilibrio" dei trasferimenti medesimi, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i.;
- trasferimenti a titolo di cofinanziamento di interventi finanziati con risorse comunitarie (od a questi assimilati), per i quali i relativi programmi, tra l'altro, prevedono il monitoraggio fisico e finanziario mediante adozione di specifiche procedure informatizzate.

Per individuare le corrette modalità applicative della disposizione in esame, si ritiene fondamentale mettere a fuoco la *ratio* della norma, esaminando i termini e le espressioni utilizzati dal Legislatore.

Per qualificare con più precisione l'intervento finanziario definito "contributo straordinario" occorre, infatti, far riferimento al testo sopra riportato dell'art. 158 del T.U.E.L. che, da una parte, richiama il concetto di **straordinarietà** (distinguendo tali trasferimenti da quelli ordinari) e, dall'altra, fa riferimento al raggiungimento di specifiche **finalità**.

Va evidenziato, altresì, che il piano dei conti di cui al D.M.E.F. del 25 gennaio 2019, utilizza l'espressione "contributo" ("contributi agli investimenti", soltanto per le entrate in conto capitale, e definisce "trasferimenti" soltanto quelli "correnti).

Richiamandosi alla legislazione regionale - che ha autorizzato interventi straordinari in favore degli Enti locali per molteplici finalità, rientranti sia nelle spese correnti che in quelle in conto capitale - non può, tuttavia, affermarsi che la categoria dei contributi straordinari riguardi esclusivamente interventi per investimenti.

Giova evidenziare, inoltre, che il concetto di "contribuzione" implica che la realizzazione dell'intervento finanziato sia deliberato, in piena autonomia, dall'Ente locale per la realizzazione di finalità pubbliche riferite al proprio ambito di competenze. Ciò in quanto l'ente locale destinatario del contributo è il titolare dell'intervento e ne risponde in termini finanziari e gestionali, individuandone le modalità di realizzazione, nel rispetto dell'ordinamento giuridico e delle specifiche disposizioni di legge.

In tal senso, la *ratio* della contribuzione finanziaria da parte di un'altra amministrazione pubblica agli oneri da sostenere per la realizzazione dell'intervento - che, come detto, si intesta all'Ente locale - si deve rinvenire nella condivisione dell'interesse pubblico sotteso alla finalità dell'intervento ammesso a contribuzione. In altri termini, l'interesse pubblico perseguito è ritenuto meritevole di sostegno finanziario da parte dell'amministrazione pubblica erogante il contributo, per effetto di specifica disposizione di legge che autorizza la relativa spesa.

In considerazione di quanto sopra, va altresì evidenziato che l'istituto finanziario in esame si distingue dal finanziamento in cui il soggetto erogante assume più propriamente il ruolo di titolare dell'intervento finanziato; infatti, anche nelle ipotesi in cui la specifica disciplina di un contributo straordinario non preveda esplicitamente che una quota delle spese da sostenere per l'intervento ammesso a contribuzione debba essere sostenuta a carico dell'Ente beneficiario, questo è tenuto a prevedere nel proprio bilancio tutti gli oneri diretti e indiretti che l'intervento da realizzare potrà comportare, al fine di scongiurare il rischio di dover restituire il contributo percepito, ove non dovessero essere realizzate le finalità perseguite.

B. Contenuti del rendiconto e soggetti tenuti a “rendere il conto”

Al fine di individuare le informazioni che devono essere rese in sede di rendicontazione dei contributi straordinari, occorre considerare che la norma di riferimento prevede espressamente, al comma 1, che *la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante è dovuta a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario e, al comma 2, che il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.*

Tenuto conto di quanto già esposto, emerge che in sede di rendicontazione l'amministrazione erogante il contributo è tenuta a verificare, esclusivamente, l'esatta destinazione delle somme erogate, sia in termini di regolarità contabile, sia in termini di raggiungimento delle previste finalità, che l'ente locale beneficiario deve realizzare mediante adozione di atti amministrativi conformi a legge ed improntati ai principi di efficacia ed efficienza.

Al fine di garantire tale verifica, si rende necessario acquisire dagli Organi richiamati dalla disposizione in esame, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, le informazioni riferite al corretto impiego delle risorse erogate.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 158 del T.U.E.L., il rendiconto deve essere presentato a cura del

- **Segretario comunale**, in relazione alle proprie attribuzioni tra le quali - per i fini che qui interessano - si ritiene di evidenziare quelli previsti dalle lett. a) e b) del comma 1) dell'art. 55 del TUEL e riferiti:
 1. alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente;
 2. all'esercizio della propria attività con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi;
 3. all'assolvimento dell'alta direzione di tutti gli uffici e servizi;
 4. all'assunzione delle iniziative volte ad assicurare unità di conduzione complessiva della gestione amministrativa affidata alla sfera burocratica;

e del

- **Responsabile del servizio finanziario**, al quale la specifica disciplina del TUEL attribuisce, tra gli altri, i seguenti compiti:
 1. coordinamento e gestione dell'attività finanziaria dell'Ente (art. 153, comma 1);
 2. garantire la regolare tenuta della contabilità, di cui è responsabile (art. 153, comma 4);
 3. sovrintendere, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione delle spese di tutti gli altri responsabili dei servizi base (art. 184, comma 4);
 4. sottoscrivere gli ordinativi di incasso ed in genere i rapporti con il Tesoriere dell'Ente (art. 180);
 5. effettuare il controllo contabile, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L.).

Quella di cui ci occupiamo, pertanto, è la rendicontazione di spese sostenute, sì, con risorse dell'amministrazione regionale erogante il contributo, ma effettuate da un ente pubblico autonomo la cui gestione è disciplinata da apposite norme di contabilità che, tra l'altro, stabiliscono gli specifici compiti e le specifiche responsabilità di funzionari pubblici, nonché forme di controllo proprie degli Enti locali.

Da tali considerazioni, si evince che in sede di rendicontazione *ex art. 158 del T.U.E.L.*, l'ente locale, beneficiario del contributo straordinario, deve indicare **tutti (e solo)** gli elementi necessari a dimostrare di avere speso il contributo correttamente e per le finalità di legge, senza necessità di produrre gli atti amministrativi e/o contabili giustificativi delle spese effettuate, che dovranno rimanere nell'ambito della propria contabilità⁽¹⁾.

Come sarà precisato nel prosieguo, il rendiconto potrà essere considerato definitivo quando dallo stesso risulteranno gli estremi (numero e data) dei mandati di pagamento emessi in relazione a spese sostenute per la realizzazione dell'intervento ammesso a contribuzione.

Per fini di semplicità e di celerità dell'attività amministrativa, è stato predisposto l'allegato *fac-simile* di rendiconto da adottare per acquisire, da parte dei Enti locali, le informazioni necessarie a dare dimostrazione del corretto impiego dei contributi straordinari erogati da questo Dipartimento.

C. Termine entro il quale il rendiconto deve essere presentato

In relazione al termine la disposizione in esame prevede che:

- a) il rendiconto sia presentato all'amministrazione erogante, **entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo** (co 1);
- b) il predetto **termine** di cui al comma 1 è **perentorio**. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato (co 3);
- c) ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in **più esercizi finanziari**, l'ente locale è tenuto al rendiconto **per ciascun esercizio** (co 4).

Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni sopra richiamate, si ritiene che per l'**individuazione del termine** di cui al comma 1 si faccia riferimento all'esercizio in cui il contributo straordinario è stato interamente erogato ed è divenuto effettivamente disponibile per l'ente beneficiario. Pertanto:

- 1) i contributi erogati con mandati emessi nel mese di dicembre non dovranno essere rendicontati entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario in cui è avvenuta l'erogazione, ma di quello successivo; ciò in quanto nel mese di dicembre potrebbe risultare impossibile all'ente locale avere l'effettiva disponibilità delle risorse, tenuto conto dei termini per l'effettuazione delle operazioni di chiusura della contabilità;
- 2) nell'ipotesi in cui il trasferimento non avviene in un'unica soluzione, ma mediante l'erogazione di uno o più acconti e del saldo, il termine dei sessanta giorni decorre dalla chiusura dell'esercizio finanziario in cui è avvenuta l'erogazione del saldo.

Le **conseguenze del mancato rispetto del termine** prescritto sono particolarmente gravi.

Infatti, come esplicitamente disposto dal comma 3 dell'art. 158 del T.U.E.L. l'inosservanza del termine perentorio di cui al comma 1 comporta l'obbligo di **restituzione del contributo** straordinario assegnato ed erogato.

(1) *In ciò la rendicontazione dei contributi straordinari erogati agli Enti locali da parte di un'altra amministrazione pubblica si differenzia dalla rendicontazione delle aperture di credito (OO.AA.), in relazione alle quali il funzionario delegato è tenuto ad allegare alla rendicontazione la documentazione contabile e fiscale giustificativa della spesa, che farà parte della contabilità dell'Amministrazione delegante, titolare dell'intervento.*

Tale norma e la relativa sanzione evidenziano l'importanza della rendicontazione. Rientra, infatti, nella potestà (diritto e dovere) dell'Amministrazione erogante controllare che le risorse pubbliche trasferite a titolo di contributo straordinario siano utilizzate correttamente e per il conseguimento delle previste finalità, nonché nel dovere dell'Ente locale destinatario fornire tutti gli elementi utili per consentire tale verifica.

In conformità al comma 4 sopra richiamato, se la realizzazione dell'intervento richiede più esercizi finanziari, il **rendiconto dovrà essere reso annualmente**. In tale circostanza, quindi, l'Ente dovrà presentare uno o più rendiconti parziali (precisando che la rendicontazione sarà integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio in corso) ed un rendiconto definitivo con il quale si dovrà dare atto della conclusione dell'intervento e di tutte le spese sostenute ed imputate al contributo regionale, precisando gli estremi dei relativi mandati di pagamento.

In sede di rendicontazione parziale o provvisoria, l'avanzamento nella realizzazione dell'intervento ammesso a contribuzione potrà essere attestato mediante indicazione degli estremi degli atti di programmazione o di impegno adottati dall'Ente locale.

D. Riscontro del rendiconto

Infine, si ritiene utile richiamare gli adempimenti da porre in essere in sede di verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla norma in esame.

Al fine dell'applicazione delle disposizioni richiamate, ciascun responsabile dei rispettivi procedimenti amministrativi, decorsi (come specificato nel precedente paragrafo) i sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui è avvenuta l'erogazione o di quello in cui è stato presentato l'ultimo rendiconto parziale, preliminarmente, deve verificare che il rendiconto sia reso entro il termine di legge.

Successivamente dovrà provvedere:


1. nell'ipotesi di mancata presentazione del rendiconto entro il prescritto termine, a contestare l'inadempimento ed a predisporre gli atti amministrativi e contabili relativi alla restituzione del contributo erogato⁽²⁾;
2. nell'ipotesi di presentazione del rendiconto entro il termine di legge, a riscontrare lo stesso al fine di verificare che contenga tutte le informazioni (formali e sostanziali) necessarie per attestare l'impiego del contributo straordinario in conformità alla vigente disciplina normativa (come meglio specificato nel modello allegato alla presente circolare);
3. ad evidenziare se il rendiconto vada considerato parziale ovvero definitivo, segnalando in questa ipotesi l'eventuale necessità di attivare le procedure per il recupero della quota di contributo non utilizzata, perché risultata eccedente rispetto alle effettive necessità.

(2) Ai riguardo si ritiene di segnalare la disposizione con la quale il Legislatore regionale ha previsto - per i casi ritenuti meritevoli dal competente Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, - la possibilità di "neutralizzare" tali conseguenze. Ci si riferisce al co 11 dell'art. 7 della L.r. n. 9/2015 che, testualmente, prevede: "*In considerazione delle particolari difficoltà finanziarie del comparto degli Enti Locali, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, su richiesta degli enti assegnatari di contributi straordinari e previa autorizzazione dell'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, può provvedere a riassegnare allo stesso ente le somme già erogate nelle ipotesi in cui dalla rendicontazione, presentata oltre il termine previsto dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., risulti che le stesse siano state utilizzate per le previste finalità*".

Nel confidare nel puntuale adempimento delle prescrizioni dell'art. 158 del T.U.E.L., si resta a disposizione per ulteriori, eventuali chiarimenti.

Dell'emanazione della presente circolare sarà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La stessa, inoltre, sarà consultabile sul sito *internet* della Regione Siciliana – Sezione Dipartimento regionale delle Autonomie locali – al seguente indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Infodocumenti/PIR_Circolari/PIR_04Circolarianno2019.

Il Dirigente Generale
Margherita Rizza

Il Dirigente del Servizio
Maria Teresa Tornabene






INTESTAZIONE DELL'ENTE LOCALE BENEFICIARIO (1)

Prot. n. _____ del _____ (2)

OGGETTO: rendicontazione _____ (3), ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. n. 267/2000, del contributo straordinario assegnato, in attuazione del _____ (4), con il _____ n. _____ del _____ (5).

A. DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO (6)

B. RELAZIONE (7)

C. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (8)

Mandati di pagamento		
Numero	Data	Importo
		€
		€
		€
TOTALE EROGATO		€




D. RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE (9)

Estremi dei provvedimenti di impegno o dei titoli di pagamento	Oggetto della spesa	IMPORTO
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE SPESA RENDICONTATA		€

Il sottoscritto _____, in qualità di Segretario, ed

il sottoscritto _____, in qualità di Responsabile del servizio finanziario del

_____ (1),

ATTESTANO

1. la veridicità e la conformità alla legge dei dati sopra indicati;
2. che gli atti giustificativi delle spese sopra riportate non sono state, né saranno utilizzate per l'ottenimento di ulteriori forme di contribuzioni, diverse da quella in oggetto.

_____, _____
(luogo) (data)

Il Segretario (10)

Il Responsabile del Servizio finanziario (10)

NOTE:

- (1) Specificare la denominazione dell'Ente locale beneficiario del contributo straordinario;*
- (2) Indicare il numero e la data della nota/PEC di trasmissione del rendiconto;*
- (3) Specificare se trattasi di rendiconto parziale o definitivo;*
- (4) Indicare la norma od il provvedimento che ha autorizzato il contributo regionale;*
- (5) Indicare gli estremi (tipologia, numero e data) del provvedimento di assegnazione;*
- (6) Inserire breve descrizione del contributo;*
- (7) Riportare una breve relazione in ordine alle modalità di perseguimento delle finalità dell'intervento ammesso a contribuzione, evidenziando i risultati raggiunti anche in termini di efficienza e di efficacia. Se necessario, fornire la relazione in allegato;*
- (8) Indicare gli estremi (data, numero ed importo) dei mandati emessi dalla Regione;*
- (9) Riportare le informazioni riferite alle spese sostenute ed imputate al contributo straordinario, oggetto del rendiconto;*
- (10) Riportare le firme leggibili dei soggetti tenuti al rendiconto ex art. 158 del T.U.E.L.*

MW

CP

